

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI LAURO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Adottato con delibera n. 14 del 21 febbraio 2008

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| <i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 2 – Il Servizio di Polizia Rurale.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 3 – Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale</i> | <i>4</i> |
| TITOLO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI | 4 |
| <i>Art. 4 – Pulizia dei terreni agricoli incolti.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 5 – Limitazioni al divieto di ingresso nei fondi altrui.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 6 – Pascolo degli animali.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 7 – Allevamento allo stato brado - Pascolo in ore notturne.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 8 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 9 – Transitò degli animali sulle strade pubbliche.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 10 – Malghe.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 11 – Abbrucciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo.</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 12 – Cani da guardia di proprietà rurali.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 13 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.....</i> | <i>6</i> |
| TITOLO III – I RELITTI RURALI..... | 6 |
| <i>Art. 14 – Definizione.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 15 – Individuazione e recupero dei relitti rurali.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 16 – Gestione dei relitti rurali.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 17 – Finanziamenti.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 18 – Cancellazione dei fondi dagli elenchi.....</i> | <i>7</i> |
| TITOLO IV – AMBITI RURALI EDIFICATI..... | 7 |
| <i>Art. 19 – Caratteristiche ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari non intensive.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 20 – Caratteristiche ed igiene dei fabbricati e ricoveri di animali non aventi carattere familiare intensive.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 21 – Divieto di attivazione di allevamenti non familiari.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 22 – Nuovi recinti per gli animali, concimaie e depositi di letame.....</i> | <i>8</i> |
| TITOLO V – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE | 8 |
| <i>Art. 23 – Distanze per piantagione di alberi.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 24 – Regimazione delle acque.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 25 – Bacini di raccolta dell'acqua pluviale.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 26 – Deflusso delle acque.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 27 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 28 – Siepi e alberi prospicienti le strade.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 29 – Strade private, vicinali, sentieri.....</i> | <i>10</i> |

| | |
|--|-----------|
| TITOLO VI – SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE E GESTIONE DEL BOSCO | 10 |
| <i>Art. 30 – Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 31 - Piante arboree o/e arbustive di pregio.....</i> | <i>10</i> |
| TITOLO VII – ATTIVITÀ AGRICOLA..... | 11 |
| <i>Art. 32 - Gestione dei liquami zootecnici degli effluenti di allevamento palabili. Norme applicabili.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 33 Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni.....</i> | <i>11</i> |
| TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 11 |
| <i>Art. 34 - Obblighi e divieti generali.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 35 – Conservazione delle strade.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 36 - Norme transitorie.....</i> | <i>12</i> |
| TITOLO IX - PENALITÀ..... | 12 |
| <i>Art. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 38 – Contestazioni e notificazione.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 39 - Pagamento in misura ridotta.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 40 – Rapporto e procedimento ingiuntivo.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 41 – Sanzioni accessorie, sospensione attività, ripristino e rimozione delle opere abusive.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 42 – Sanzioni accessorie e revoca delle licenze.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 43 – Inottemperanza all’ordinanza.....</i> | <i>13</i> |
| TITOLO X – ENTRATA IN VIGORE | 13 |
| <i>Art. 44 - Entrata in vigore.....</i> | <i>13</i> |
| ALLEGATI | 14 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agro-silvo-pastorale o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agro-silvo-pastorale, così come definite dall'art. 2135¹ del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale

Il presente regolamento consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti Comunitari, dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale del territorio.

Ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Il servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Municipale.

Il servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emesse dal Sindaco o dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale.

Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a. devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b. devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c. devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

TITOLO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

Art. 4 – Pulizia dei terreni agricoli incolti

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, per prevenire il dissesto idrogeologico e il propagarsi o il diffondersi di incendi, nonché per tutelare i valori ambientali e paesaggistici.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune intima, con ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti.

¹ Attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse

In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 2, il Comune provvede all'esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti indispensabili, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 5 – Limitazioni al divieto di ingresso nei fondi altrui

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 841, 842 e 843 del c.c. il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

Con l'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, può essere, inoltre, consentito, previa motivata richiesta al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di rii e di impluvi da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 6 - Pascolo degli animali

Riconosciuta l'importante funzione del pascolo nell'equilibrata gestione del territorio comunale, i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre ai regolamenti e alle altre disposizioni vigenti in materia, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
- b) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
- c) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi, fatta salva l'applicazione dell'art. 636 del codice penale.

Art. 7 - Allevamento allo stato brado - Pascolo in ore notturne

E' consentito l'allevamento allo stato brado solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.²

Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 8 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 9 – Transito degli animali sulle strade pubbliche

Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, Codice della Strada, di seguito denominato C.d.S. nel percorrere le strade, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione delle stesse onde impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, salvo che per esigenze temporanee connesse allo spostamento.

Art. 10 – Malghe

La materia è disciplinata dagli usi, consuetudini e contratti in essere, ai quali si rinvia.

Art. 11 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo.

L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

² Art. 15 comma 8 L 11 febbraio 1992, n. 157

Nei periodi di massima pericolosità, definiti dal piano regionale antincendio, l'abbruciamento deve essere eseguito previa autorizzazione dell'autorità forestale.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, tale da non arrecare pericolo o disturbo.

Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

Nelle giornate ventose, al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai, le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 (6 - 11 km/h), "brezza leggera", della scala Beaufort (Allegato 1).

Art. 12 - Cani da guardia di proprietà rurali

I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 13 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, di seguito denominata A.S.S. qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio.

I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S.

TITOLO III – I RELITTI RURALI

Art. 14 - Definizione

Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di alberi, arbusti, rovi ed altre piante infestanti.

Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

Art. 15 – Individuazione e recupero dei relitti rurali

In armonia con gli indirizzi e principi di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, alla L.R. 24 aprile 2001, n. 13 e alla L.R. 10 agosto 2006, n.16 e succ. mod. ed int. al fine di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, valorizzare le stesse coerentemente con gli interessi sociali, economici e ambientali del territorio, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, nonché limitare gli incendi boschivi e tutelare l'igiene e la sanità pubblica, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.

Il Consiglio Comunale adotta un programma generale contenente l'individuazione cartografica delle zone che necessitano di interventi di recupero volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

La Giunta Comunale, entro 180 giorni dall'adozione del programma di cui al comma precedente, predisponde gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro

aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni qualvolta le mutate condizioni del territorio lo richiedano.

L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (artt. 136 - 151 - Sezione IV "Delle comunicazioni e delle notificazioni"); gli elenchi sono affissi all'albo pretorio comunale per 60 giorni consecutivi.

Chiunque abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 3, può presentare le proprie osservazioni alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume e comunica le decisioni conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune, entro 6 mesi dalla notifica dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al comma 4, la modalità di recupero che intende attuare.

Ai fini di quanto stabilito dal comma 6, il proprietario può scegliere l'esecuzione in proprio degli interventi di recupero oppure la delega a favore del Comune.

Art. 16 – Gestione dei relitti rurali

Il Comune può individuare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, eventuali soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali ai fini del loro recupero e valorizzazione.

Art. 17 – Finanziamenti

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 15, comma 1, il Comune può accedere a progetti e/o interventi finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici e/o soggetti privati.

Art. 18 – Cancellazione dei fondi dagli elenchi

Nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero dei fondi, il Comune, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali con le modalità di cui all'art. 15, comma 3.

TITOLO IV – AMBITI RURALI EDIFICATI

Art. 19 – Caratteristiche ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

Al fine di favorire il mantenimento di una micro economia familiare legata al piccolo allevamento, i ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, possono essere localizzati anche in prossimità delle abitazioni, nel rispetto del limite spaziale di cui al successivo art. 22, e perché siano garantiti i seguenti criteri:

- a. sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b. assenza di ristagno delle deiezioni;
- c. dotazione di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d. scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e. assenza di odori e disagi di rilevante impatto pubblico;
- f. protezione e benessere degli animali.

Art. 20 – Caratteristiche ed igiene dei fabbricati e ricoveri di animali non aventi carattere familiare

I fabbricati di nuova costruzione costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 e succ. mod. ed int.), dalle norme per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534 e succ. mod. ed int.; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233 e succ. mod. ed int.) e dalle altre disposizioni legislative, regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 e succ. mod. ed int.; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 e succ. mod. ed int.; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.

I ricoveri zootecnici di nuova costruzione devono essere realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A. e dei vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S.

La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia.

I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 e succ. mod. ed int. devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a. altezza minima dei ricoveri: 3 m;
- b. volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino = 1 Bufalino = 1 Equino = 3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri = 7 ovini o 7 caprini = 50 Tacchini o 50 anatidi = 100 Polli o altre 100 specie avicole = 100 conigli).

Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini o caprini.

Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione e/o concessione edilizia del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.S - Servizio igiene e sanità -, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 21 – Divieto di attivazione di allevamenti non familiari

Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) – B (*di completamento*) – C (*di espansione*) – H (*commerciale*) – D (*industriale*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 2 capi adulti.

Art. 22 – Nuovi recinti per gli animali, concimaie e depositi di letame

I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere rispettate le norme di attuazione dei regolamenti e del PRG comunale, in quanto compatibili e comunque collocati ad almeno 10 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 10 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le distanze dalle abitazioni di terzi per concimaie e depositi di letame devono essere di almeno metri 20.

TITOLO V – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

Art. 23 - Distanze per piantagione di alberi

Fatte salve le norme dei successivi commi, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà pubblica o privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.,

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri.

Le distanze da osservare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'interno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 892 del C.C.³

Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'art. 26, commi 4 e 5, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni⁴

Per le distanze di cui al comma 4, all'interno dei centri abitati, si applica l'articolo 892 del CC. ad eccezione dell'arredo urbano negli spazi ed aree pubbliche.

Art. 24 - Regimazione delle acque

Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali o impluvi naturali.

A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali senza⁵ la preventiva autorizzazione del Comune.

L'istanza di autorizzazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a. relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b. documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c. progetto dell'opera;
- d. idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- e. tempi di realizzazione dell'opera.

L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è rilasciata, sentita l'Autorità Forestale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine è comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 25 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C. la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi di Legge.

Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a. il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b. il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

³ 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castani, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

⁴ a) ad altezza non superiore ad un metro sul terreno, non inferiore a un metro.

b) di altezza superiore a un metro sul terreno, non inferiore a tre metri.

Art. 26 - Deflusso delle acque

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523 e succ. mod. ed int.).

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono in alcun modo impedire il libero deflusso delle stesse.

Art. 27 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali

Per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali, l'occupazione delle strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione della manovra.

Per operazioni di esbosco di legname che utilizzano mezzi a fune o macchinari il cui uso necessita dello spazio viario, è consentita la sosta sulla viabilità con obbligo di interrompere le operazioni per consentire il transito ai mezzi o alle persone aventi diritto.

Nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli, è vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche.

Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con le strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio della strada, in modo che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.

Art. 28 - Siepi e alberi prospicienti le strade

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le piante e le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi, i muretti di sostegno ed i canali di scolo o le cunette.

Fatte salve le disposizioni del C.d.S. è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti; è fatto, altresì, obbligo ai proprietari frontisti di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale.

Art. 29 - Strade private, vicinali, sentieri

I proprietari delle strade private, interpoderali o di bonifica, o i loro aventi causa, ciascuno pro quota, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche e, di conseguenza, gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

I sentieri, ancorché non indicati sulle carte catastali, che da tempo e per consuetudine sono utilizzati per il transito e l'accesso ai fondi rurali, devono essere mantenuti in condizione tale da permetterne l'uso da parte dei rispettivi frontisti o aventi diritto.

Il Comune può, per motivi di pubblico interesse, provvedere alla loro manutenzione.

TITOLO VI – SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE E GESTIONE DEL BOSCO

Art. 30 – Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 31 - Piante arboree o/e arbustive di pregio

Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (LR 8 giugno 1993, n. 35 e succ. mod. ed int. e DPGR 20 settembre 1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o

ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispose l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 sono incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

TITOLO VII – ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 32 - Gestione dei liquami zootecnici degli effluenti di allevamento palabili. Norme applicabili.

Nella gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili, devono essere osservate le normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 33 Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Obblighi e divieti generali

Per motivi di sicurezza e di salvaguardia del territorio sono vietati:

1. l'uso di pali di ferro, o altro materiale simile e/o pericoloso, per la delimitazione dei confini fra i diversi proprietari dei fondi;
2. l'uso di materiale pericoloso per le recinzioni (fili spinati, pali in ferro, ecc.);
3. al fine di non arrecare impedimento, ostacolo e limitazione al campo visivo della circolazione nelle curve, l'accatastamento del legname, anche temporaneo, lungo le strade è consentito nel rispetto delle norme di cui al precedente titolo V;
4. il deposito e/o l'abbandono di materiali e/o mezzi in prossimità delle vie di comunicazione che ne impediscono la sosta ed il transito dei mezzi e persone consentite;
5. trasportare a strascico sulle strade comunali legname di qualsiasi sorta e dimensioni che possa danneggiare il fondo stradale.
6. Oltre ai divieti ed ai precetti stabiliti dall'articolo 55 e seguenti della Legge 20.3.1865, allegato 7 sui lavori pubblici, nonché del T.U. 8.12.1933, n. 1740 sulla tutela delle strade e della circolazione e nel T.U. 15.6.1959, n. 393 delle norme per la disciplina della circolazione stradale, è vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso. Sui fondi e spazi comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto debita autorizzazione del Sindaco.

E' altresì fatto obbligo:

- Di tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione
- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

- A tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadano dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.
- Ai proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità delle stesse, sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.⁶ Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale e nelle zone di rispetto (ciglio), alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile; gli stessi sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

Art. 35 – Conservazione delle strade

Si applicano le disposizioni del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni cui si fa esplicito riferimento e richiamo.

Art. 36 - Norme transitorie

Il sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data di emissione.

TITOLO IX - PENALITÀ

Art. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 della L.R.12.02.2003, n°4 e successive modifiche ed integrazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e succ. mod. ed int. e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571 e succ. mod. ed int.

Art. 38 – Contestazioni e notificazione

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 39 - Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1.

⁶ Art. 27 DPR 16.12.1992 n. 495

Art. 40 – Rapporto e procedimento ingiuntivo

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace; l'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato pagamento, sarà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689 e succ. mod. ed int.

Art. 41 – Sanzioni accessorie, sospensione attività, ripristino e rimozione delle opere abusive

Oltre alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria consistente nell'obbligo di:

- a. sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b. ripristino dello stato dei luoghi;
- c. rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 42 – Sanzioni accessorie e revoca delle licenze

Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 37 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b. mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 37 del Regolamento fino al momento del loro adempimento.

La sospensione, di cui al 1° c del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 43 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente Regolamento.

TITOLO X – ENTRATA IN VIGORE

Art. 44 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto od incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.

L'Amministrazione Comunale può, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto od incompatibili con le presenti norme.

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

| grado | velocità (km/h) | tipo di vento | velocità (nodi) | Caratteri | velocità (m/s) |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 0 | 0 – 1 | calma | 0 - 1 | il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio | < 0,3 |
| 1 | 1 – 5 | bava di vento | 1 – 3 | il vento devia il fumo; increspature dell'acqua | 0,3 – 1,5 |
| 2 | 6 – 11 | brezza leggera | 4 – 6 | le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti | 1,6 – 3,3 |
| 3 | 12 – 19 | brezza | 7 – 10 | foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi | 3,4 – 5,4 |
| 4 | 20 – 28 | brezza vivace | 11 – 16 | Il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe | 5,5 – 7,9 |
| 5 | 29 – 38 | brezza tesa | 17 – 21 | oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate | 8 – 10,7 |
| 6 | 39 – 49 | vento fresco | 22 – 27 | grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi | 10,8 – 13,8 |
| 7 | 50 – 61 | vento forte | 28 - 33 | interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie | 13,9 – 17,1 |
| 8 | 62 - 74 | burrasca moderata | 34 - 40 | rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi | 17,2 – 20,7 |
| 9 | 75 – 88 | burrasca forte | 41 – 47 | camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità | 20,8 – 24,4 |
| 10 | 89 – 102 | tempesta | 48 - 55 | rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio | 24,5 – 28,4 |
| 11 | 103 – 117 | fortunale | 56 – 63 | raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità | 28,5 – 32,6 |
| 12 | oltre 118 | uragano | 64 + | distruzione di edifici, manufatti, ecc; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità | 32,7 + |

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiraglio britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn = 1.852 km/h

1 kn (UK) = 1.85318 km/h

1 m/s = 0.508 (100 feet min.)

100 feet min. = 1.9685 m/s